Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 settembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 759.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici triennali di lingue orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 1951, n. 517, relativa all'istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, di corsi pratici di lingue orientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici triennali di lingue orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente previsti dalla legge 5 maggio 1951, n. 517, visto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 146. — CARLOMAGNO

Regolamento dei corsi pratici triennali di lingue orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 1.

Presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente sono istituiti corsi pratici triennali per l'apprendimento di lingue orientali ed un corredo di nozioni sulla cultura, sulla organizzazione e sulla vita economica dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.

Alla fine dei corsi a chi ha superato gli esami prescritti viene rilasciato un diploma che ha valore in tutti i concorsi nei quali venga espressamente richiesto tale titolo.

Può altresì essere posto a concorso fra i diplomati un certo numero di borse di studio per i Paesi suddetti. Con speciale bando sono stabilite le modalità particolareggiate per l'assegnazione delle borse.

Art. 2.

Il direttore dei corsi, da scegliersi fra i professori universitari, è nominato annualmente dal presidente dell'Istituto.

Art. 3.

Gli insegnanti sono nominati annualmente dal presidente dell'Istituto tra i professori ordinari, incaricati, liberi docenti, assistenti, lettori universitari e docenti di istituti medi. Eccezionalmente essi possono essere scelti fra altre persone, anche di nazionalità straniera, particolarmente competenti in una determinata materia.

Il compenso da corrispondersi al personale insegnante per le prestazioni rese all'Istituto, sarà contenuto fra un minimo di L. 1000 (mille) ed un massimo di L. 1500 (millecinquecento) per ogni ora di insegnamento.

Art. 4.

I corsi comprendono le seguenti materie d'insegnamento:

Obbligatorie:

1) una lingua dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente, scelta fra quelle insegnate presso l'Istituto;

2) lingua inglese o lingua russa;

3) geografia fisica e politico-economica dell'Asia;

4) nozioni di cultura generale sui Paesi del Medio ed Estremo Oriente.

Facoltative:

altre lingue dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente, scelte fra quelle insegnate presso l'Istituto o fra altre, il cui insegnamento potrà essere istituito dal presidente dell'Istituto all'inizio di ogni anno, ove i richiedenti superino il numero di tre.

Art. 5.

Per l'iscrizione ai corsi triennali è necessario aver compiuto l'età di 15 anni.

Coloro che chiedono l'iscrizione ai corsi devono presentare alla segreteria dell'Istituto i seguenti documenti:

1) certificato di nascita in carta libera;

2) domanda di ammissione diretta al presidente dell'Istituto, specificando la lingua orientale che si intende studiare;

3) titolo di studio: licenza di una scuola media superiore. E' tuttavia in facoltà del presidente dell'Istituto, sentito il direttore dei corsi, di derogare a tale norma generale, in singoli casi particolari;

4) ricevuta del versamento del contributo annuo fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco.

Art. 6.

Gli elementi segnalati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero della difesa fruiscono dell'iscrizione gratuita. Gli Enti privati che hanno assunto o assumeranno a proprie spese la dotazione di un insegnamento di lingue orientali hanno diritto all'iscrizione gratuita degli studenti da essi indicati.

Il numero degli allievi da iscrivere per effetto di questa disposizione sarà determinato, per ciascun anno accademico, dal presidente dell'Istituto.

Art. 7.

L'anno accademico si inizia il 15 novembre e termina il 14 novembre dell'anno successivo. I corsi si svolgono dal 15 novembre al 31 maggio.

Art. 8.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Gli allievi che restano assenti dalle lezioni per un numero di volte superiore alla metà delle lezioni stabilite per l'intero anno, non sono ammesssi agli esami.

Il presidente dell'Istituto, sentito il parere del direttore dei corsi e degli insegnanti delle materie relative, può disporre, anche nel corso dell'anno, l'allontanamento di quegli allievi che per la insufficiente preparazione e per il loro contegno dessero motivo di turbamento all'andamento didattico e disciplinare dei corsi.

Art. 9.

Ogni anno vengono impartite settimanalmente lezioni per tre ore di lingua orientale, per tre ore di lingua inglese o russa e per un'ora di cultura generale dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente. Inoltre in uno dei tre anni, a scelta dell'allievo, viene impartita un'ora settimanale di lezione di geografia fisica e politico-economica dell'Asia.

L'orario viene stabilito al principio di ogni anno accademico dal presidente dell'Istituto sentito il direttore dei corsi.

Art. 10.

Il presidente dell'Istituto, sentito il parere del direttore dei corsi e degli insegnanti delle materie relative, ha facoltà di concedere l'iscrizione direttamente al 2° e al 3° corso a quegli allievi che per aver compiuto studi similari dimostrino di avere una preparazione linguistica culturale adeguata. E' in facoltà del presidente di determinare il modo per accertare questa preparazione.

Art. 11.

I programmi di massima dei corsi sono stabiliti con ordinanza del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio degli insegnanti.

Ogni insegnante non oltre il 31 dicembre presenta ed illustra al direttore dei corsi il proprio programma specifico compilato sulle direttive del programma di massima. I programmi specifici sono sottoposti all'approvazione del presidente dell'Istituto e su di essi gli studenti devono prepararsi agli esami.

Art. 12.

Gli insegnanti hanno l'obbligo di firmare il registro di presenza, annotarvi la lezione svolta e segnarvi le assenze degli allievi. Può essere adottato, a giudizio del presidente, il sistema delle firme di presenza degli allievi.

Gli insegnanti assenti non giustificati per cinque volte consecutive potranno essere sostituiti.

Entro il 31 marzo, gli insegnanti inviano al presidente dell'Istituto una relazione scritta sull'andamento del corso e sul profitto degli allievi.

Art. 13.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale. Per ogni sessione deve essere presentata separata domanda d'esame, che gli insegnanti delle relative materie controfirmano per attestare la sufficiente fraquenza alle lezioni. L'esame non superato nella sessione estiva può essere ripetuto in quella autunnale.

Per l'ammissione al secondo ed al terzo anno gli iscritti devono superare esami scritti e orali della lingua orientale prescelta della lingua inglese o russa.

Per il conseguimento del diploma gli allievi devono superare, alla fine del corso, esami scritti ed orali della lingua orientale prescelta e della lingua inglese o russa, ed esami orali di cultura generale dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente. Non può essere ammesso agli esami di diploma chi non abbia superato, in uno dei tre anni del corso a sua scelta, l'esame di geografia fisica e politico-economica dell'Asia.

L'allievo che alla sessione autunnale non abbia superato l'esame in una delle due lingue obbligatorie, deve ripetere l'anno sostenendo l'esame in ambedue le lingue.

Le Commissioni esaminatrici sono composte, per gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno, dal direttore dei corsi (o da altra persona designata dal presidente dell'Istituto) quale presidente della Commissione, e da due insegnanti nominati dal presidente dell'Istituto, uno dei quali della materia d'esame. Per gli esami di diploma, le Commissioni sono composte dal presidente dell'Istituto quale presidente della Commissione, dal direttore dei corsi, da sette insegnanti nominati dal presidente dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

Gli esami delle materie linguistiche si svolgono come segue:

Ammissione al secondo anno:

Esami scritti:

1) Traduzione dalla lingua straniera in italiano di frasi o di un facile brano non conosciuti dall'allievo (punti 10).

2) Traduzione dall'italiano nella lingua straniera di frasi o di un breve brano conosciuti dall'allievo (punti 20).

Esami orali: Lettura e traduzione di un brano di un testo di autore precedentemente studiato. Breve scambio di frasi correnti. Regole grammaticali.

Ammissione al terzo anno:

Esami scritti:

1) Dettato di un brano non conosciuto dall'allievo (punti 7).

2) Traduzione in italiano dello stesso brano dettato (punti 8).

3) Traduzione nella lingua straniera di un brano non conosciuto dall'allievo di un autore italiano (punti 15).

Esami orali: Lettura e traduzione di brani di testi precedentemente studiati di autori moderni. Conversazione sugli argomenti del programma. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni o di articoli di giornale.

Diploma:

Esami scritti:

1) Dettato di un brano non conosciuto dall'allievo (punti 20).

2) Traduzione in italiano dello stesso brano dettato (punti 30).

3) Svolgimento nella lingua straniera di un tema assegnato dalla Commissione e ricavato dal corso di cultura generale (punti 60).

Esami orali: Traduzione in italiano e commento nella lingua straniera dei testi di autori studiati. Conversazione. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni o di articoli di giornale.

In tutti gli esami scritti è consentito l'uso del vocabolario. Il punteggio degli esami scritti è uno solo complessivo, espresso in trentesimi per gli esami d'ammissione al secondo e terzo anno ed in centodecimi per l'esame di diploma. Il punteggio degli esami orali, espresso con gli stessi criteri, è separato ed indipendente da quello degli esami scritti.

Per ciascun esame non è ammesso alla prova orale chi abbia riportato nelle prove scritte un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (esami d'ammissione al secondo ed al terzo anno) o sessantaseicentodecimi (esami di diploma).

Per la promozione al secondo ed al terzo anno è necessario riportare un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascun esame.

Per il conseguimento del diploma è necessario riportare un punteggio di almeno sessantasei centodecimi in ciascun esame.

Art. 15.

Per il rilascio del diploma occorre presentare la ricevuta del versamento (effettuato direttamente alla segreteria) della tassa di diploma, nell'ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 16.

Il presente regolamento ha piena validità anche per i corsi tenuti presso le Sezioni dell'Istituto costituite in altre città italiane. Dette Sezioni dovranno informare la loro attività didattica alle direttive impartite dalla presidenza dell'Istituto, restando fermo che nelle Sezioni:

1) La nomina (di cui agli articoli 2 e 3) del direttore dei corsi e degli insegnanti spetta al presidente della Sezione e deve venire sottoposta all'approvazione del presidente dell'Istituto.

2) Le facoltà di cui al n. 3 dell'art. 5 e quella di cui all'art. 10 sono riservate al presidente dell'Istituto che le esercita su proposta del presidente della Sezione.

3) I programmi di cui al primo comma dell'art. 11 sono validi anche per le Sezioni. I programmi specifici dovranno essere trasmessi dal presidente della Sezione al presidente dell'Istituto per l'approvazione.

4) Le Commissioni d'esame di cui al quinto comma dell'art. 12 sono composte per gli esami d'ammissione al secondo ed al terzo anno dal direttore dei corsi dell'Istituto (o altra persona designata dal presidente dell'Istituto) quale presidente della Commissione, dal direttore dei corsi della Sezione e dall'insegnante della materia d'esame. Per gli esami di diploma la Commissione esaminatrice è composta dal presidente dell'Istituto (o da altra persona da lui designata a sostituirlo) quale presidente della Commissione, dal presidente della Sezione, dal direttore dei corsi della Sezione, da sei insegnanti nominati dal presidente dell'Istituto, su proposta del presidente della Sezione, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 760.

Approvazione dell'atto-capitolato stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco del comune di Rimini per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia estraurbana Rimini-Riccione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato 23 aprile 1954 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco del comune di Rimini per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio della filovia estraurbana Rimini-Riccione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1954, n. 761.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Capua ad accettare una donazione.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Capua viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 (ventimila) da investirsi in titoli di Stato, disposta dal preside Vincenzo Graziani, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio annuale di studio intitolato al nome del « Preside Vincenzo Graziani » a favore del migliore alunno dell'ultimo anno di corso dell'Istituto medesimo e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 85. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 762.

Autorizzazione alla Fondazione « Premio Monaco » di Vallo della Lucania ad accettare una donazione.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Premio Monaco » di Vallo della Lucania, viene autorizzata ad accettare una donazione al fine di istituire due premi di studio da conferirsi ogni biennio a due insegnanti meritevoli per l'azione didattico-educativa svolta nella Circoscrizione scolastica di Vallo della Lucania e ne viene sostituito l'originario statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 87. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 febbraio 1954, n. 763.

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Eugenio Scarrone », istituita presso l'Università di Torino.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Dott. Eugenio Scarrone », istituita presso l'Università di Torino, con atto pubblico amministrativo 23 giugno 1953, e derivante dalla donazione di lire 500.000 nominali, disposta in suo favore dalla signora Maria Gervasoni ved. Scarrone, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto; con la rendita del capitale donato verrà erogato un premio di studio mediante concorso per titoli, ad un laureato in scienze naturali dell'Università di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 98. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 febbraio 1954, n. 764.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo agrario e industriale femminile « Amedeo di Savoia » di Todi (Perugia).

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo agrario e industriale femminile « Amedeo di Savoia » di Todi (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1954, n. 765.

Abrogazione dello statuto della Fondazione « Borsa di studio dott. Ugo Fano », istituita presso l'Università di Torino, ed approvazione del nuovo statuto della Fondazione predetta che assume la denominazione « Premio di studio dott. Ugo Fano ».

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto della Fondazione « Borsa di studio dott. Ugo Fano », istituita presso l'Università di Torino con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2095, viene abrogato ed in sostituzione di esso viene approvato il nuovo statuto della Fondazione predetta che assume la denominazione « Premio di studio dott. Ugo Fano ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 70. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 766.

Sostituzione del testo dell'art. 4 dello statuto dell'ente « Casa di Oriani », con sede in Casola Valsenio (Ravenna).

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene sostituito il testo dell'art. 4 dello statuto dell'ente « Casa di Oriani », con sede in Casola Valsenio (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 65. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 767.

Erezione in ente morale della Fondazione « Calogero Tumminelli » istituita presso l'Università di Roma.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Calogero Tumminelli » istituita presso l'Università di Roma, con atto pubblico amministrativo in data 9 luglio 1953 e derivante da due donazioni di L. 3.000.000 contanti ciascuna, disposte dal dott. Roberto Tumminelli e dall'opera universitaria di Roma, viene eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto. Con la rendita del capitale donato sarà assicurata permanentemente la pensione gratuita o semi gratuita presso la Casa dello studente di Roma ad uno o più giovani meritevoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 59. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 768.

Erezione in ente morale dell'« Istituto per studi e ricerche in materia di ingegneria agraria », con sede in Portici.

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Istituto per studi e ricerche in materia di ingegneria agraria », con sede in Portici presso l'Istituto di fisica e meccanica agraria dell'Università di Napoli viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 67. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 769.

Autorizzazione all'Ateneo di Brescia ad accettare un legato.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ateneo di Brescia viene autorizzato ad accettare un legato di L. 1.000.000 disposto in suo favore dal dott. Giovanni Artemio Magrassi con testamento olografo 23 aprile 1953.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 66. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1954.

Conferma in carica del commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, concernente la istituzione del Centro sperimentale di cinematografia;
Visto lo statuto del Centro sperimentale anzidetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1856;
Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio successivo al registro n. 86 Presidenza, foglio n. 383, con il quale è stato provveduto alla conferma del dott. Nicola De Pirro e del dott. Garadia Moccia negli incarichi, rispettivamente di commissario straordinario e di vice commissario straordinario dell'Ente fino al 30 giugno 1954;

Ritenuta la necessità di consentire al predetto commissario di portare a termine il proprio mandato, inteso a predisporre le modifiche indispensabili per adeguare l'ordinamento dell'Ente alle attuali maggiori esigenze;

Decreta:

Il dott. Nicola De Pirro è confermato nell'incarico di commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1954.

Il dott. Garadia Moccia è confermato nell'incarico di vice commissario straordinario per il medesimo periodo di tempo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1954
Registro n. 93, foglio n. 106

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1952, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 12396 in data 1° giugno 1954, con la quale viene prespettata la necessità della sostituzione del sig. Carducci Elio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (C.I. S.L.) perchè trasferito ad altra sede, con il sig. dottor Venturi Domenico, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Carducci Elio è sostituito con il dott. Venturi Domenico, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1954.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire:

1) l'ing. Rasori Andrea, rappresentante dell'Ufficio del genio civile, su richiesta dell'Amministrazione interessata, in quanto deceduto, con l'ing. Capponi Piero, funzionario del medesimo Ufficio del genio civile;

2) il sig. Giovannozzi Elvo, rappresentante dei lavoratori, su richiesta dell'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), in quanto impossibilitato ad intervenire alle riunioni della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Luzi Marcello, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Rasori Andrea è sostituito con l'ing. Capponi Piero, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Il sig. Giovannozzi Elvo è sostituito con il sig. Luzi Marcello, quale rappresentante dei lavoratori, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4296)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 2 febbraio 1949 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 stesso mese ed anno — con il quale i signori comm. Filippo Pasqualucci e dott. Siro Putto vennero confermati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano;

Visto il decreto Ministeriale del 31 ottobre 1949 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1949

— con il quale il sig. Aldo Adanti venne nominato vice presidente della suddetta Cassa in sostituzione del dott. Siro Putto, dimissionario;

Visto il decreto Ministeriale del 25 maggio 1951 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno stesso anno — con il quale l'ing. Marco Morbidi venne nominato vice presidente della ripetuta Cassa in seguito al decesso del dott. Aldo Adanti;

Considerato che i predetti signori Pasqualucci e Morbidi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori comm. Filippo Pasqualucci e ing. Marco Morbidi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente decreto per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4208)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1954.

Estensione a favore degli iscritti al Dopolavoro dei Monopoli di Stato del beneficio di cui all'art. 5 della legge 2 aprile 1951, n. 226, in materia di riduzione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso nelle sale di pubblico spettacolo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, ai termini dei quali, per i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri che in facoltà degli esercenti, sono venduti a prezzo ridotto agli iscritti all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e al Dopolavoro ferroviario, il diritto erariale è calcolato sul prezzo pagato in misura ridotta;

Visto l'art. 5 della legge 2 aprile 1951, n. 226, che dà facoltà al Ministro per l'interno, su conforme parere del Ministro per le finanze, di estendere le predette agevolazioni agli iscritti agli Enti a carattere nazionale le cui finalità siano riconosciute ai termini del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705;

Sentito il Ministro per le finanze, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, ed all'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, sono estese agli iscritti al Dopolavoro dei Monopoli di Stato, al quale vengono, limitatamente a tale estensione, riconosciute le finalità assistenziali previste del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

Roma addì 23 agosto 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(4318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 14, foglio n. 400 Agricoltura), è stata determinata in lire 8.122.677 (lire ottomilionicentoventiduemilaseicentosettantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 139.30.78, espropriati nei confronti della ditta AGLIETA Michele fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 478, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.120.000 (lire ottomilionicentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 1 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.092.764 (lire unmilionenovantaduemilasettecentosessantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 19.20.60, espropriati nei confronti della ditta AGLIETA Savino fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.090.000 (lire unmilionenovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 14, foglio n. 393 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.671.483 (lire duemilioniseicentosettantunomilaquattrocentottantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia) della superficie di ettari 36.64.58, espropriati nei confronti della ditta ANGIULLI Emilia di Enrico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.670.000 (lire duemilioniseicentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 9 Agricoltura), è stata determinata in lire 922.425 (lire novecentoventiduemilaquattrocentoventicinque) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia) della superficie di ettari 8.86.95, espropriati nei confronti della ditta BARILE Ida fu Demetrio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 920.000 (lire novecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 8 Agricoltura), è stata determinata in lire 23.219.715 (lire ventitremilioniduecentodiciannovemilasettecentoquindici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Manfredonia (provincia di Foggia) della superficie di ettari 279.68.89, espropriati nei confronti della ditta BERLINGIERI Lucia di Alfredo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1952, n. 1273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 30 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 23.215.000 (lire ventitremilioniduecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 4 Agricoltura), è stata determinata in lire 16.001.227 (lire sedicimilionimilleduecentoventisette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 200.43.74, espropriati nei confronti della ditta BERLINGIERI Maria di Alfredo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 16.000.000 (lire sedicimilioni) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 14, foglio n. 392 Agricoltura), è stata determinata in lire 250.189 (lire duecentocinquantamilacentottantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino Murge (provincia di Bari) della superficie di ettari 2.48.45, espropriati nei confronti della ditta BUCCI Cecilia fu Umberto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 250.000 (lire duecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 14, foglio n. 391 Agricoltura), è stata determinata in lire 36.391.984 (lire trentaseimilionitrecentonovantunomilanovecentottantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia) della superficie di ettari 369.12.65, espropriati nei confronti della ditta CAPPELLI Luigi fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 36.390.000 (lire trentaseimilionitrecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 14, foglio n. 395 Agricoltura), è stata determinata in lire 450.300 (lire quattrocentocinquantamilatrecento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 5.13.35, espropriati nei confronti della ditta CARBONE Giovanni fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 450.000 (lire quattrocentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 14, foglio n. 394 Agricoltura), è stata determinata in lire 564.837 (lire cinquecentosessantaquattromilaottocentotrentasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 7.47.14, espropriati nei confronti della ditta CARBONE Pasquale fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 14, foglio n. 396 Agricoltura), è stata determinata in lire 32.557.091 (lire trentaduemilionicinquecentocinquantasettemilanovantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Severo (provincia di Foggia) della superficie di ettari 244.74.27, espropriati nei confronti della ditta CATTANEO Ippolita di Mariano Augusto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 32.555.000 (lire trentaduemilionicinquecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 6 Agricoltura), è stata determinata in lire 11.550.043 (lire undicimilionicinquecentocinquantamilaquarantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino Murge (provincia di Bari) della superficie di ettari 287.26.11, espropriati nei confronti della ditta CORSI Celio fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n 841, del complessivo valore nominale di L 11.550.000 (lire undicimilionicinquecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 10 Agricoltura), è stata determinata in L. 908.586 (lire novecentottomilacinquecentottantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino Murge (provincia di Bari) della superficie di ettari 7.82.27, espropriati nei confronti della ditta D'ERCOLE Antonio fu Pasquale e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 483, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 905.000 (lire novecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952. n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 7 Agricoltura), è stata determinata in lire 213.213 (lire duecentotredicimiladuecentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 2.90.73, espropriati nei confronti della ditta D'ERRICO Raffaele di Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 210.000 (lire duecentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 11 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.686.482 (lire unmilioneseicentottantaseimilaquattrocentottantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza) della superficie di ettari 22.86.75, espropriati nei confronti della ditta DI LAURO Rocco fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 787 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.685.000 (lire unmilioneseicentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 2 Agricoltura), è stata determinata in lire 442.412 (lire quattrocentoquarantaduemilaquattrocentododici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 3.77.16, espropriati nei confronti della ditta D'INNELLA Vincenzo di Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2656, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 440.000 (lire quattrocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1954 (registro n. 15, foglio n. 3 Agricoltura), è stata determinata in lire 621.144 (lire seicentoventunomilacentoquarantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino Murge (provincia di Bari) della superficie di ettari 6.16.82, espropriati nei confronti della ditta MARTINELLI Giovanni fu Luigi Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria ·

in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 620.000 (lire seicentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4188)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Traversetolo (Parma), dell'estensione di ettari 455 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: strada Bora-Traversetolo-Montechiarugolo, dal crocevia cimitero di Traversetolo fino al confine Cravenna-Manfredi;

est: torrente Enza, strada del Fontanone e strada del Mulino;

sud: strada Traversetolo-San Polo d'Enza;

nord: linea confine Cravenna fino al torrente Enza.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Fiastra, località Campobonomo (Macerata), dell'estensione di ettari 309 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord nord-est: proprietà privata prati sodi;

est: strada vicinale di Monte Coglia e prati di Merlano;

sud: prati del Capriolo;

ovest: terreni seminativi di proprietà privata.

(4191)

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Portomaggiore (Ferrara), dell'estensione di ettari 756 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale dei Prondoli fossa Martinella;

sud: condotto Brello;

est: condotto « Mascherina »;

ovest: strada provinciale Portomaggiore San Vito strada comunale Moriero Cà Bassa.

(4124)

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Cadelboscosopra (Reggio Emilia), della estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 ottobre 1948, viene revocata.

(4271)

Rinnovo ed ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di San Secondo Parmense (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 28 luglio 1948 e 10 luglio 1951, dell'estensione di ettari 592, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 121 circa, assumendo, così, la superficie complessiva di ettari 713 circa. Detta zona resta così delimitata:

Confini:

sud: strada provinciale Parma-Busseto-Cremona, dal ponte sul fiume Taro fino a San Secondo e strada provinciale San Secondo-Soragna, da San Secondo al ponte sulla Fossaccia;

ovest: canali Fossaccia e Scannabecco;

est, *nord* e *nord-est*: torrente Taro.

(4127)

Ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Corchiano, località Aliano (Viterbo), dell'estensione di ettari 326, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1953, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 45 assumendo l'estensione complessiva di ettari 371. Detta zona resta così delimitata:

Confini:

sud: riserva Sant'Angelo Pratesi avv. F. Pesci;

est: Lattanzi Mariani

nord: Nesbitt Soprani-Catalani Caporossi;

ovest: Cardarelli Isanti riserva Sant'Angelo Pratesi.

La zona di ripopolamento e cattura di Momperone (Alessandria), della estensione di ettari 466, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 luglio 1951, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 255 circa, assumendo la estensione complessiva di ettari 721 circa. Detta zona resta così delimitata:

Confini:

nord: torrente Curone; strada comunale e costa delle Rocche;

est: rio delle Rocche; strada comunale Pozzo; strada privata Ronco; rio Canale; confine territoriale provinciale di Pavia; strada casa dell'Aglio;

ovest: strada provinciale Tortona-San Sebastiano Curone e torrente Curone;

sud: strada comunale San Giorgio; strada vicinale della Cravetta; strada comunale casa dell'Aglio.

(4223)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di Boiano, delimitata dai seguenti confini:

linea ferroviaria che da Boiano mena a San Polo Matese; fiume rio Freddo; linea di confine che separa l'agro di Boiano da quello di San Polo Matese; strada comunale Matesiello; fosso Matesiello; fosso delle Streghe; torrente San Vito; strada comunale che dalla frazione Maiella mena a Boiano.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 1398 circa, compresa nel comune di Guardiaregia, delimitata dai seguenti confini:

est: torrente rio Vivo;

nord: linea di confine col comune di Campochiaro;

ovest e *sud*: linea di confine con la provincia di Benevento.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 900 circa, compresa nel comune di Guglionesi, delimitata dai seguenti confini:

fiume Biferno; tratturo Aquila-Foggia; strada comunale Valle delle Fonti; strada comunale Guardialfiera; strada provinciale Guglionesi-Termolese.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 620 circa, compresa nel comune di Bonefro, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale che da Bonefro mena verso Casacalenda; strada comunale che da Montazzone mena a Casatinella; strada comunale Gerione-Bonefro.

(4192)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 870, compresa nel comune di Castelnuovomonti, delimitata dai seguenti confini:

nord: dalla strada statale 63, in località Casa d'Andrea, strada vicinale che passa per la località Capanna, indi prosegue fino al rio Dorgola;

est: dal rio Dorgola, crinale a quota 572, che passa nei pressi della Cà Fattori, prosegue lungo la strada comunale che, passando alla base del monte Marola, a quota 729, arriva alla località Costa de Grassi; da quest'ultima località prosegue fino a Frassinedolo a quota 805;

sud: dalla località Frassinedolo, strada comunale che passando a quote 835 e 882, arriva sulla strada statale n. 63;

ovest: strada statale n. 63 che, dalla località Sparavalle, all'incontro con la strada comunale per Frassinedolo porta alla località Cà d'Andrea all'incontro con la strada comunale per la Capanna.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 330, compresa nel comune di Reggiolo, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Reggiolo-Moglia che, dall'incontro con la strada comunale Porto, arriva all'altezza della strada compestre Brugnola;

est: strada campestre Brugnola che, dalla strada provinciale Reggiolo-Moglia, porta fino all'incontro con il canale delle Tullie;

sud: canale delle Tullie che, dalla strada campestre Brugnola, arriva all'altezza della strada comunale Porto;

ovest: strada comunale Porto che passa dalle località Bolognesa di Ranaro e Bosco, fino a raggiungere la strada provinciale Reggiolo-Moglia.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 693, compresa nel comune di Sant'Ilario d'Enza, delimitata dai seguenti confini:

nord: via Emilia che, dall'incontro con la strada comunale Imperiale, porta lungo il circondario del capoluogo di Sant'Ilario; indi i viali Indipendenza, Sabotino, Piave e Carso, ritorna sul circondario, attraversa il viale del Cimitero e prosegue sulla via Emilia fino all'altezza del canale rio Sgaviglio;

est: canale rio Sgaviglio che dalla via Emilia, porta sulla strada Falconara;

sud: strada Falconara che attraversa la strada provinciale Val d'Enza, fino all'incontro con il canale d'irrigazione; quest'ultimo fino alla strada Fratti;

ovest: strada Fratti fino all'incontro con la strada comunale Imperiale, indi quest'ultima fino alla via Emilia.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 321 circa, compresa nel comune di Luzzara, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale via Maso che, partendo dalla statale n. 63, arriva all'altezza del fondo ex Tovagliani, indi confini di detto fondo e strada Maso fino ad incontrare i fondi di proprietà Ponti Dino e Ettore in località Argini Vecchi; confini di detti fondi sulla strada via Maso e fino all'incontro con la strada comunale via Anna;

est: strada comunale via Anna che, da via Maso, porta sulla strada provinciale per Reggiolo;

sud: strada provinciale per Reggiolo che, partendo dall'incontro con la strada via Anna e passando lungo i confini della proprietà Ponti Dino e Ettore (località Argini Vecchi parte sud), ritorna sulla strada stessa fino all'incontro con la strada statale n. 63;

ovest: strada nazionale n. 63 che, dall'incontro con la strada provinciale per Reggiolo, arriva all'incontro con la strada comunale via Maso.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 546, compresa nel comune di Fabbrico, delimitata dai seguenti confini:

nord: canale Fiúma che, dalla altezza della strada Trentina, in località Ponticella, arriva all'incontro con il cavo argine Barbante;

est: argine Barbante che, dall'incontro con il canale Fiuma, porta al ponte Rosso, all'incrocio con il canale Naviglio;

sud: canale di bonifica del Naviglio che, dal ponte Rosso, arriva al ponte Bisciolino in località Bedolla;

ovest: dalla località Bedolla sul ponte Bisciolino strada Lupi fino alla località Trentina, indi strada omonima fino alla località Ponticella, all'incontro con il canale Fiuma.

(4258)

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vercelli, dell'estensione di ettari 530, compresa nel comune di Lessona, delimitata dai seguenti confini

nord: strada provinciale Biella-Gattinara;
ovest: confine con il comune di Cossato;
sud: confine con il comune di Castelletto Cervo;
est: confine con il comune di Masserano.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 500, compresa nel comune di Arrone, località Buonacquisto (Terni), delimitata dai seguenti confini:

nord: mulattiera che da Valle del Carpeno a quota 900 conduce a Colle delle Centelle a quota 1107;

est: strada comunale da quota 1107 fino al vocabolo San Venanzio a quota 780;

sud: strada comunale da San Venanzio alla frazione di Buonacquisto;

ovest: mulattiera che da Buonacquisto, passando per Colle San Valentino, conduce a Valle del Carpeno a quota 900.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 70 circa, compresa nel comune di Castelnuovo Berardenga, delimitata dai seguenti confini:

sud: strada statale senese-aretina per un tratto da circa 350 metri prima del bivio di Mencia, al bivio stesso;

est: dal bivio Mencia, strada campestre fino al fiume Malena; detto fiume fino al ponte della strada di Montapertaccio;

nord-est: strada di Montapertaccio fino al bivio della strada per Montaperti;

nord-ovest: strada di Montaperti fino al bivio strada campestre del podere Giardino;

sud-ovest: bivio strada campestre del podere Giardino in linea retta fino alla strada statale senese-aretina.

Nei fondi siti nel comune di Gaiole in Chianti (Siena) della estensione di ettari 1600, costituenti la ex bandita di caccia del barone Luigi Ricasoli, la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, sono vietate fino al 30 giugno 1955.

(4229)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Caserta, della estensione di ettari 6000 circa, denominata zona di Torcino, delimitata dai seguenti confini:

Confini:

est-nord ovest: da Prata Sannita, strada rotabile (lasciando a destra Capriati al Volturno) fino alla Masseria Gnerone; da Masseria Gnerone strada rotabile alle falde del Massiccio montano di Torcino (che si lascia sulla sinistra) fino al bivio della strada rotabile Mastrati Venafro;

est-sud ovest: dalla Masseria Baraccone (posta nel bivio Mastrati Venafro) raggiunge il bivio di Schilo-Mastrati-Tenuta Isola; indi, deviando verso est, raggiunge il bivio di Ailano, indi la strada per Pratella fino a Prata Sannita.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Firenze, della estensione di ettari 76, compresa nel comune di Pontassieve, delimitata dai seguenti confini:

nord: confine fra le proprietà dei signori Gondi Marchese Amerigo fu Guido e fratelli Grati Umberto Grato fu Federigo;

ovest: detto confine fino all'incrocio delle strade vicinali denominate Galiga e Aceraia;

sud: strada vicinale di Aceraia fino al bivio con la strada vicinale denominata Selva di Galiga;

est: strada vicinale della Selva Galiga; tutto il crinale della Selva medesima fino al confine fra le proprietà dei signori Gondi Amerigo e fratelli Grati predetti.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Ravenna, della estensione di ettari 60 circa, compresa nel comune di Ravenna, località Classe, delimitata dai seguenti confini:

nord: canale scolo consorziale fosso Vecchio;

sud: scolo consorziale fosso Ghiaia;

est: scolo consorziale Nuovo di Classe e costituenda bandita di Classe;

ovest: ferrovia Ferrara-Rimini nel tratto dal km. 7 circa al km. 9.

(4125)

Divieto di caccia

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia nella zona della provincia di Treviso, dell'estensione di ettari 1300, compresa nei comuni di San Pietro di Feletto, Refrontolo e Pieve di Soligo, delimitata dai seguenti confini:

nord: da Solighetto, strada comunale per Refrontolo fino a San Pietro di Feletto;

est: da San Pietro di Feletto, strada comunale fino all'osteria di Santa Maria di Feletto;

sud: dall'osteria di Santa Maria di Feletto, strada comunale fino a Pieve di Soligo;

ovest: da Pieve di Soligo, strada comunale fino a Solighetto.

(4122)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 giugno 1953, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo), dell'estensione di ettari 460, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(4123)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 18 giugno 1954
registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1954
registro n. 31 Esercito, foglio n. 258

D'Agostino Calogero di Salvatore e di Messina Carmela, classe 1896, da Campobello (Agrigento), distretto di Agrigento, già caporale maggiore. — E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della medaglia d'argento al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo che gli erano stati concessi con regio decreto 1° novembre 1920.

(4251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,74	642,25
» Firenze	624,70	642 —
» Genova	624,73	642,50
» Milano	624,74	642 —
» Napoli	624,85	643,70
» Palermo	624,72	642,30
» Roma	624,69	642,25
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,74	—
» Venezia	624,75	642,50

Media dei titoli del 3 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,45
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id 5 % 1936	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,71
1 dollaro canadese . . . . . » 642,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,20

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. Red. 5% Serie 21	2857	2.500 —	Augusto Veturia fu Augusto, moglie di Galeota Armando di Cesare, dom. in Napoli vincolata per dote con usufrutto vitalizio a Camenen *Marie* fu Egidio vedova Augusto.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Camenen *Maria* fu Egidio vedova Augusto.
Id. Serie 26	2858	12.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 5	2859	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 47	2860	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 49	2861	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 55	2862	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 57	2863	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id Serie 76	2864	22.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 84	2865	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 90	2866	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 16	2856	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5% (1935)	220457	9.300 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 5%	6387	5.000 —	*Giannotti* Delfina di Luigi, moglie di Motta Luigi fu Ermanno, dom. in Castigliole Saluzzo (Cuneo).	*Gianotti* Delfina, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1949) Serie A	1909	150 —	Cadeo Gian Carlo fu *Eugenio*, minore, sotto la patria potestà della madre Cirino Carmela fu Giuseppe vedova Cadeo, dom. a Milano.	Cadeo Giancarlo fu *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., C. C.
B. T. N. 4% (1951) Serie A I	1255	80 —	Cadeo Giancarlo fu *Giovanni Battista Eugenio*, minore, ecc., come sopra.	Cadeo Giancarlo fu *Giovanni Battista*, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	224929	4.991 —	Mazza *Adele* di Filippo, moglie di Vittorio Bollati, dom. in Novara, vincolato.	Mazza *Maria Anna Giuseppa Marcellina Adele Rosa* di Filippo, come contro.
Rend. 5% (1935)	19897	4.405 —	Pierani Giovanni Antonio fu Gino, minore, sotto la patria potestà della madre Pellicari *Albina* vedova Gino Pierani, dom. a Foligno (Perugia).	Pierani Giovanni Antonio fu Gino, minore, sotto la patria potestà della madre Pellicari *Eugenia Albina* vedova Gino Pierani, dom. a Foligno (Perugia).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3847)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 25 marzo 1954, n. 13611, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento, dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo è costituita come appresso:

Presidente:
Varcaponti dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:
Carvin dott. Ludovico, medico provinciale;
Giuffrida prof. Francesco, primario ostetrico dell'ospedale civile di Rovigo;
Susanna dott. Luigi, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Nicetto Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Saffiotti dott. Giacomo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4286)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Bergamo in data 10 ottobre 1952, n. 9990, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo è costituita come appresso:

Presidente:
Ferri dott. Ermanno, vice prefetto.

Componenti:
Giovanardi prof. dott. Augusto, docente in igiene;
Radaelli prof. dott. Pietro, docente in anatomia patologica;
Negri prof. Rodolfo, dell'Istituto superiore di sanità;
Bianchi prof. dott. Luigi, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia.

Segretario:
Di Sieno dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4307)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Benevento in data 20 marzo 1954, n. 7532, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento è costituita come appresso:

Presidente:
Lozzi dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:
Matera dott. Alfonso, medico provinciale;
Tommaselli prof. Antonio, docente in ostetricia;
Imparato prof. Ettore, docente in ostetricia;
Pisani Valeria, ostetrica condotta.

Segretario:
Martano dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4288)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 12 marzo 1954, n. 4231.3, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia è costituita come appresso:

Presidente:

Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, medico provinciale;

Beni prof. dott. Vittorio, docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Zacutti dott. Achille, primario in ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di La Spezia;

Borettini Carmen, ostetrica condotta.

Segretario:

Fazio dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4287)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Arezzo in data 10 gennaio 1954, n. 22669, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo è costituita come appresso:

Presidente:

Bevivino dott. Tommaso, vice prefetto.

Componenti:

Calvanese dott. Carmine, medico provinciale;

Russo prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;

Pazzagli prof. dott. Raffaello, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Benvenuti Elisabetta, ostetrica condotta.

Segretario:

De Gennaro dott. Generoso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4289)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria di merito del concorso per esami a posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.NA.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modifiche al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica il predetto decreto legislativo Presidenziale, e ratifica con modificazioni il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, n. 3454, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1953, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1954, n. 2581, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1954, registro n. 1, foglio n. 152, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 13 aprile 1953, n. 3454, per la nomina a disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.:

1. Cigna Elio . . . . punti 14,33
2. De Tollis Giuseppe . . . . . » 13,50
3. Jannitto Luigi . . . . . . » 13,00

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1954
Registro n. 3, *foglio n.* 251. — DEL GOBBO

(4323)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti in data 26 febbraio 1954 di pari numero con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a dieci posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951, e sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte;

Visto il decreto di pari numero del 14 giugno 1954, col quale venivano assegnate ai candidati idonei le condotte resesi vacanti per rinuncia da parte degli assegnatari;

Considerato che i sottonotati concorrenti hanno rinunciato alle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Rapetto dott. Esule: condotta consorziale di Vallebona;

Mariotti dott. Mario: 1) condotta consorziale di Olivetta San Michele; 2) condotta consorziale di Vallebona;

De Matheis dott. Carlo: a tutte le condotte mediche a concorso eccettuata Diano Marina;

De Guglielmi dott. Flavio: condotta medica di Castelvittorio e alla condotta medica consorziale di Montalto Ligure;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottoelencati, compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alla premessa, per effetto delle rinuncie menzionate, vengono dichiarati assegnatari delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) De Guglielmi dott. Flavio: condotta consorziale di Olivetta San Michele;

2) Facibeni dott. Antonio: condotta consorziale di Vallebona;

3) Faissola dott. Serafino: condotta medica di Ventimiglia 1ª zona;

4) Calì dott. Antonio: condotta consorziale di Castelvittorio;

5) Gandolfo dott. Alberto: condotta consorziale di Montalto Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 18 agosto 1954

Il prefetto: VILLA SANTA

(4216)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali originali compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1952, indetto con decreto 1° marzo 1953, numero 22724 Div. 3ª san.;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. De Palma dott. Luigi fu Costantino	punti	56,032	su 100
2. Napoleoni dott. Franco di Antonio	»	51,466	»
3. Chimienti dott. Filippo di Antonio	»	51,113	»
4. Anselmi dott. Eliodoro fu Lorenzo G.	»	50,903	»
5. Remoli dott. Luigi di Orsio	»	50,690	»
6. Petrangeli dott. Valentino di Ugo	»	50,570	»
7. Stella dott. Enrico Lucio di Severino	»	50,116	»
8. Ruffi dott. Antonio di Alessandro	»	48,500	»
9. Boni dott. Angelo di Luigi	»	48,036	»
10. Carelli dott. Calisto di Vincenzo	»	47,434	»
11. Trisolini dott. Enzo di Francesco	»	47,052	»
12. Crevatin dott. Walter di Armando	»	47,000	»
13. Caforio dott. Romolo di Pietro	»	46,601	»
14. Ercoli dott. Orlando di Ercole	»	46,057	»
15. Nibbio dott. Rolando di Giovanni	»	45,595	»
16. Capotosti dott.sa Maria Teresa fu Luigi	»	45,269	»
17. Zonghi dott. Luciano di Francesco	punti	44,092	su 100
18. Barbagli dott. Virgilio Augusto fu Felice	»	43,157	»
19. Camusi dott. Rinaldo di Antonio	»	42,361	»
20. Botarelli dott. Giuseppe fu Nazzareno	»	41,800	»
21. Carlino dott. Aristide di Giuseppe	»	41,565	»
22. Caferri dott. Alberto di Lamberto	»	40,579	»
23. Giannini dott. Mellito di Giovanni	»	39,186	»
24. Torelli dott. Antonio di Giovanni	»	38,026	»
25. Liberati dott. Zeno Antonio di Vincenzo	»	37,500	»
26. Gammarota dott. Raffaele fu Cesidio	»	36,673	»
27. Strassera dott. Aldo fu Giovanni	»	36,572	»
28. Tabegna dott. Renato di Giovan Giuseppe	»	36,544	»
29. Troiani dott. Tullio di Vincenzo	»	36,250	»
30. Monorchio dott. Vincenzo di Saverio	»	35,487	»
31. Vori dott. Sandro di Antonio	»	35,150	»
32. Carella dott. Ettore di Vincenzo	»	35,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 31 luglio 1954

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952, indetto con decreto 1° marzo 1953, n. 22724 Div. 3ª san.;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande degli interessati circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I seguenti concorrenti, elencati in ordine di graduatoria, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) De Palma dott. Luigi fu Costantino: Montalto di Castro (2ª condotta);

2) Napoleoni dott. Franco di Antonio: Canino (1ª condotta);

3) Chimienti dott. Filippo di Antonio: Castiglione in Teverina (1ª condotta);

4) Anselmi dott. Eliodoro fu Lorenzo G: Barbarano Roma (condotta unica);

5) Remoli dott. Luigi di Orsio: Lubriano (condotta unica);

6) Petrangeli dott. Valentino di Ugo: Castiglione in Teverina (2ª condotta);

7) Stella dott. Enrico Lucio di Severino: Viterbo (frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 31 luglio 1954

Il prefetto: LIMONE

(4155)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.